



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TUTORATO

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 697/2024 Prot. n. 105534/2024 del 08/04/2024

Entrata in vigore: 24/04/2024

Articolo 1 – Finalità	2
Articolo 2 – Obiettivi del tutorato	2
Articolo 3 – Tipologie di Tutorato	2
Articolo 4 – Requisiti per ricoprire il ruolo di tutor	3
Articolo 5 – Commissione di Ateneo per il tutorato	3
Articolo 6 – I progetti di tutorato	4
Articolo 7 – Selezione dei tutor	5
Articolo 8 – Esiti della selezione e graduatorie	5
Articolo 9 – Svolgimento dell'incarico	6
Articolo 10 – Liquidazione del compenso	6
Articolo 11 – Rinuncia e decadenza	6
Articolo 12 – Compatibilità/incompatibilità	7
Articolo 13 – Monitoraggio e valutazione del tutorato	8
Articolo 14 – Norme transitorie ed entrata in vigore	8

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità di attribuzione, agli studenti capaci e meritevoli, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, e per la progettazione e l'organizzazione di tali attività.
2. Per ciascun anno accademico, sono attivati servizi di tutorato per garantire agli studenti adeguate forme di supporto durante il percorso di studio.
3. I servizi di tutorato sono finanziati con risorse ministeriali dedicate e/o di Ateneo.

4. Il presente regolamento non disciplina le attività di tutorato svolte dal personale docente e ricercatore dell'Ateneo, per le quali si rimanda a specifico regolamento.
5. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 – Obiettivi del tutorato

1. Il tutorato persegue i seguenti obiettivi:
 - a) orientare le future matricole per una scelta consapevole del Corso di Studio a cui iscriversi;
 - b) sollecitare gli studenti a partecipare attivamente al processo formativo durante tutto il corso degli studi;
 - c) aiutare gli studenti a fronteggiare disagi specifici incontrati in determinati insegnamenti o laboratori;
 - d) agevolare la frequenza alle lezioni, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti;
 - e) migliorare gli indicatori della didattica come previsto dal sistema di Assicurazione sulla Qualità.

Articolo 3 – Tipologie di Tutorato

1. Possono essere attivate le seguenti tipologie di tutorato:
 - a) **di orientamento alle future matricole**: consulenza orientativa nella scelta del percorso di studio, supporto nella ricerca, raccolta e diffusione di informazioni relative ai Corsi di Studio e alle attività didattiche, supporto in fase di immatricolazione;
 - b) **di accoglienza matricole**: attività svolta all'inizio delle lezioni per aiutare le matricole a conoscere gli spazi, le strutture e l'organizzazione del loro Corso di Studi e dei servizi dell'Ateneo;
 - c) **didattico**: attività didattiche integrative, affiancamento nelle attività di laboratorio e sostegno alle matricole per il recupero delle carenze ai requisiti di accesso;
 - d) **internazionale**: supporto agli studenti iscritti ad un programma di scambio internazionale o in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) **specializzato alla pari**: servizio di supporto a studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con lo scopo di ridurre o eliminare gli ostacoli ad un adeguato inserimento nell'ambiente universitario e garantire così la realizzazione del percorso formativo prescelto (accompagnamento a lezione, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, affiancamento allo studio, prenotazione dei posti a lezione, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria e altro);
 - f) **altre tipologie**, individuate sulla base di ulteriori esigenze di attivare servizi funzionali al supporto agli studenti durante il percorso di studio.

Articolo 4 – Requisiti per ricoprire il ruolo di tutor

1. I bandi per la selezione dei tutor definiscono i requisiti per essere ammessi alla selezione sulla base delle finalità del progetto di tutorato.
2. L'incarico di tutorato può essere svolto solo dagli studenti iscritti:
 - a) a Corsi di Laurea Magistrale, anche interateneo, se previsto dalla convenzione;
 - b) agli ultimi due anni di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni, anche interateneo, se previsto dalla convenzione;
 - c) agli ultimi tre anni di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di sei anni, anche interateneo, se previsto dalla convenzione;
 - d) in posizione "in corso" o "fuori corso" (non più di due volte) alle tipologie di Corsi di Studio sopra citate, anche interateneo, se previsto dalla convenzione;
 - e) ai corsi di dottorato di ricerca, anche in convenzione;
 - f) alle Scuole di Specializzazione.
3. Il possesso dello stato di iscrizione di cui al punto 2 deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 5 – Commissione di Ateneo per il tutorato

1. Con Decreto del Rettore è nominata la Commissione di Ateneo per il tutorato composta da:
 - a) il Prorettore alla didattica che la convoca e la presiede;
 - b) un professore o un ricercatore referente di ciascuna struttura didattica (Dipartimento o Facoltà), nominato dal Consiglio della struttura di riferimento;
 - c) il personale tecnico amministrativo coinvolto nella progettazione, organizzazione e gestione delle varie tipologie di tutorato;
 - d) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.

In relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare agli incontri della Commissione i Prorettori, i Delegati del Rettore e ulteriore personale amministrativo di riferimento per i progetti di tutorato proposti.

2. Le funzioni della Commissione sono:
 - a) raccordare le attività degli organi accademici con quelle dei responsabili dei progetti di tutorato;
 - b) definire i criteri per l'assegnazione annuale delle ore di tutorato in base alla disponibilità dei fondi;
 - c) indirizzare le strutture didattiche nella predisposizione dei progetti di tutorato sulla base delle indicazioni di miglioramento fornite dal Nucleo di Valutazione, degli obiettivi presenti nei documenti di pianificazione strategica dell'Ateneo e nelle Politiche per la Qualità;
 - d) definire la programmazione annuale dei servizi di tutorato, sulla base dei progetti proposti dalle strutture didattiche;

- e) acquisire il parere non vincolante del Consiglio degli Studenti;
- f) portare in approvazione la programmazione annuale dei servizi di tutorato e la relativa copertura finanziaria al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- g) supervisionare lo svolgimento delle attività di tutorato;
- h) monitorare gli indicatori di efficacia previsti nei progetti, forniti dalle strutture didattiche;
- i) elaborare la relazione annuale per rendicontare le attività di tutorato, da inviare al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Articolo 6 – I progetti di tutorato

1. Le strutture didattiche e gli uffici di riferimento predispongono i progetti di tutorato prendendo in considerazione:
 - a) le osservazioni riportate nelle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
 - b) le criticità e le azioni correttive riportate nelle schede di monitoraggio annuali discusse in sede di Consiglio di Corso di Studio;
 - c) le raccomandazioni fornite dal Nucleo di Valutazione;
 - d) le indicazioni fornite dalla Commissione di Ateneo per il tutorato.
2. Ogni progetto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) responsabile del progetto;
 - b) obiettivi da raggiungere;
 - c) descrizione delle attività previste;
 - d) numero di tutor richiesti;
 - e) numero di ore necessarie;
 - f) periodo di svolgimento del servizio;
 - g) indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del progetto;
 - h) previsione del numero degli studenti fruitori del servizio.

Articolo 7 – Selezione dei tutor

1. Ogni anno sono pubblicati bandi per l'assegnazione delle attività di tutorato, nei quali vengono indicati:
 - a) il numero di tutor richiesti e le ore previste per ciascun incarico;
 - b) le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
 - c) i requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione che devono permanere per l'intera durata dell'incarico;
 - d) il termine entro cui concludere l'incarico.
2. I bandi sono pubblicati all'Albo on-line e nella pagina web dedicata sul sito dell'Ateneo.
3. Le commissioni di selezione dei tutor sono comunicate all'ufficio competente dal referente di

dipartimento/facoltà o di ufficio amministrativo e nominate con Decreto del Rettore o con Decreto del Direttore Generale nei casi in cui le commissioni siano composte unicamente da personale tecnico amministrativo.

Articolo 8 – Esiti della selezione e graduatorie

1. Gli esiti della selezione e le graduatorie vengono pubblicate nelle pagine web dedicate.
2. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, lo studente selezionato deve comunicare l'accettazione dell'attività, compilando e inviando il modulo specifico.
3. Chi rifiuta l'incarico, o non lo accetta entro 5 giorni, viene collocato alla fine della graduatoria, indipendentemente dal punteggio, ed al secondo rifiuto viene escluso definitivamente.
4. Le ore di tutorato che non sono svolte dai tutor possono essere assegnate ad altri tutor, su indicazione del referente della struttura didattica, previo confronto con i responsabili di progetto interessati.

Articolo 9 – Svolgimento dell'incarico

1. L'avvio del servizio di tutorato è preceduto da un periodo di formazione, inerente l'attività da svolgere, inclusa nel monte ore complessivo.
2. Il tutor deve:
 - a) tenere un registro delle attività svolte;
 - b) tenere traccia del numero degli studenti fruitori del servizio di tutorato;
 - c) sollecitare gli studenti fruitori del servizio alla compilazione del questionario di valutazione;
 - d) redigere la relazione finale.

Articolo 10 – Liquidazione del compenso

1. Per la liquidazione del compenso, il tutor invia all'ufficio competente una relazione finale e il registro presenze, entrambi firmati dal Responsabile del progetto o dal docente titolare dell'insegnamento con cui il tutor ha concordato lo svolgimento delle attività previste dal progetto.
2. Il compenso verrà corrisposto in un'unica rata al termine del servizio.
3. Il compenso è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ed è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata. È pertanto necessario che il tutor effettui, nel caso in cui non si fosse già provveduto in precedenza, l'iscrizione all'ente previdenziale prima di iniziare lo svolgimento del servizio.
4. Il compenso verrà calcolato in base alle ore effettivamente svolte, anche se sono inferiori rispetto a quelle previste.
5. Nessun compenso ulteriore è dovuto se il tutor svolge più ore rispetto a quelle previste dal bando e indicate nel modulo di accettazione dell'incarico.
6. Ad uno studente possono essere attribuiti più incarichi di tutorato, anche di tipologie diverse,

purché il compenso totale non superi il limite di euro 4.000 (quattromila) nell'anno solare.

7. Nel medesimo orario il tutor non può svolgere più incarichi contemporaneamente.

Articolo 11 – Rinuncia e decadenza

1. La rinuncia deve essere comunicata al Responsabile del progetto e in forma scritta all'ufficio competente, utilizzando la specifica modulistica.
2. Il tutor decade dall'incarico se:
 - a) rinuncia al proseguimento degli studi;
 - b) si trasferisce presso un altro Ateneo;
 - c) consegue il titolo di studio.
3. Il Responsabile di progetto provvede a dare comunicazione della decadenza all'ufficio competente, che procede alla formalizzazione della decadenza, dandone comunicazione al tutor.
4. Se il tutor è destinatario di una sanzione disciplinare o ha compiuto atti incompatibili con le finalità della collaborazione o non si presenta per svolgere il servizio, può venire sollevato dall'incarico su proposta del responsabile del progetto.
5. Ai tutor decaduti è liquidato un compenso sulla base delle ore effettivamente svolte.

Articolo 12 – Compatibilità/incompatibilità

1. Le attività previste dall'incarico di tutor non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né comportano l'integrazione dei collaboratori nella dotazione organica di una struttura organizzativa.
2. L'assegno di tutorato è compatibile e cumulabile con:
 - a) borse di studio regionali di cui al d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale 27 luglio 2007 n.15;
 - b) forme di collaborazione studentesche alle attività connesse ai servizi resi dall'Università di Ferrara (150 ore);
 - c) lo svolgimento del tirocinio post-laurea attivato ai sensi della legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 e s.m.i.
3. L'assegno di tutorato è incompatibile con:
 - a) assegni di ricerca, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - b) borse e premi di studio nel campo della formazione, ai sensi dello specifico Regolamento di Ateneo;
 - c) borse di ricerca post laurea, ai sensi di specifiche Linee Guida di Ateneo.

Articolo 13 – Monitoraggio e valutazione del tutorato

1. Alla fine di ogni anno accademico, il Responsabile del progetto redige una scheda di rendicontazione sull'attività di tutorato, che contiene i seguenti elementi:
 - a) descrizione degli obiettivi raggiunti oppure analisi dettagliata delle cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi (target indicatori);
 - b) analisi critica dei risultati del questionario di valutazione del tutorato;
 - c) eventuali criticità e proposte di miglioramento;
 - d) numero di studenti che hanno fruito del servizio.
2. La Commissione di Ateneo per il tutorato redige una relazione annuale, che contiene i seguenti elementi:
 - a) sintesi della programmazione annuale dei servizi di tutorato;
 - b) criteri di assegnazione del monte ore alle strutture didattiche;
 - c) monitoraggio delle ore di tutorato svolte, rispetto a quelle previste;
 - d) sintesi delle criticità indicate nelle schede di rendicontazione;
 - e) follow-up delle raccomandazioni emerse nella relazione del Nucleo di Valutazione dell'anno precedente.

Articolo 14 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento produrranno effetti a partire dai bandi di tutorato per l'a.a. 2024/25.